



---

***Circolare Bilancio e Revisione maggio 2015***

***Bilancio d'esercizio***

**Deposito telematico dei bilanci - Attuazione Modello XBRL (documento Assirevi n. 191)**

Con il documento di ricerca n. 191, Assirevi ha evidenziato alcune potenziali criticità che la codifica del bilancio in formato elaborabile XBRL potrebbe generare sulle informazioni a disposizione del pubblico, pubblicate nel Registro delle imprese.

art. 37 co. 21 bis DL 4.7.2006 n. 223; art. 14 DLgs. 27.1.2010 n. 39; Documento Assirevi maggio 2015 n. 191; Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2015 - "Revisore escluso da verifiche sull'XBRL" - Latorraca

**Schema di DLgs. di attuazione della direttiva 2013/34/UE - Bilancio consolidato**

Lo schema di decreto attuativo della Direttiva bilanci prevede una serie di modifiche alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel DLgs. 127/1991, tra le quali assumono particolare rilevanza i casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, con la definizione di nuove soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento. Secondo le nuove disposizioni, non sono soggette all'obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali;
- 40 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Viene poi indicato un altro caso di esonero dal consolidamento qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 del DLgs. 127/1991.

art. 23 D.Lgs. 9.4.1991 n. 127; art. 28 DLgs. 9.4.1991 n. 127; Direttiva (UE) 26.6.2013 n. 34; DLgs. 9.4.1991 n. 127; Il Quotidiano del Commercialista del 18.5.2015 - "Nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2015 - "Più adempimenti per "consolidare" partecipazioni acquistate in corso d'anno" - Bava - Devalle - Rizzato; Analisi Monografie - "Eliminazione delle partecipazioni nel metodo integrale" - De Rosa; Scheda n. 1087.01 in Agg. 6/2014 - De Rosa

**Schemi dei DLgs. di attuazione della direttiva 2013/34/UE - Principali novità**

Le principali novità dello schema di decreto di attuazione della Direttiva 2013/34/UE riguardano:

- l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario, il cui contenuto è disciplinato con l'introduzione dell'art. 2425-ter;
- bilancio ad hoc per le micro imprese;
- modifiche all'attuale versione della Nota integrativa.

Con particolare riferimento alla Nota integrativa, in ottica semplificativa viene eliminato il dettaglio in merito alla composizione dei costi di ricerca e pubblicità, trattandosi di costi non più capitalizzabili.

Inoltre, viene eliminata l'informativa sulle voci straordinarie del Conto economico, in sostituzione della quale vengono richiesti dettagli circa l'importo e la natura dei singoli



elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Saranno, inoltre da fornire informazioni in merito ai rapporti economici e patrimoniali che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci, ferma restando la disciplina dell'art. 2399 c.c. che vieta i rapporti patrimoniali che possono compromettere l'indipendenza dei sindaci.

art. 2399 c.c. ; Direttiva (UE) 26.6.2013 n. 34; Italia Oggi del 15.5.2015, p. 23 - "Una rivoluzione per i bilanci" - De Angelis; Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2015 - "Confermata l'introduzione dell'obbligo del Rendiconto finanziario" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2015 - "Verso il Rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio" - Bava - Devalle

## ***Collegio Sindacale***

### **Società per azioni - Aree di sovrapposizione tra i compiti dell'organo di controllo e quelli del soggetto incaricato della revisione legale**

Il collegio sindacale svolge alcune attività che si sovrappongono a quelle di competenza del soggetto incaricato della revisione del bilancio, con riferimento a controlli previsti dalla normativa vigente. In tali ambiti, non si può escludere che si presenti la situazione in cui il collegio sindacale esprima pareri non in linea con il giudizio del soggetto incaricato della revisione legale.

art. 2423 c.c.; art. 2426 c.c.; art. 2441 c.c.; art. 2447 novies c.c.; Il Quotidiano del Commercialista del 26.5.2015 - "Pareri del Collegio in linea col giudizio dei revisori sul bilancio" - Bava - Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2015 - "Al Collegio senza revisione non spettano controlli analitici sul bilancio" - Bava - Devalle; Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2015 - "Con perdita del capitale controlli dei sindaci anche in caso di concordato" - Bana; Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2015 - "Sindaci e revisori con ruoli diversi sul bilancio" - Bozza

### **Collegio sindacale - Principi di comportamento - Società quotate**

Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle spa quotate – pubblicate dal CNDCEC il 20.4.2015 – saranno cogenti dal 30.9.2015. Si tratta di norme deontologiche finalizzate a suggerire e raccomandare il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco nelle società quotate.

art. 2403 c.c. ; art. 2403 bis c.c. ; DLgs. 24.2.1998 n. 58; Norme di comportamento CNDCEC 15.4.2015; Norme di comportamento CNDCEC 5.3.2015; Italia Oggi del 4.5.2015, p. 16 - "Sindaci quotate, controlli doc" - De Angelis; Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2015 - "Sempre da comunicare alla Consob le violazioni di norme penali" - Bozza

## ***Principi contabili***

### **OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto - Partecipazioni acquistate in corso d'anno - Modalità di consolidamento**

Secondo l'art. 33 co. 1 del DLgs. 127/91, l'eliminazione delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento deve essere attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. Nel caso frequente di acquisizione di partecipazioni di controllo avvenuto in corso d'anno, si pone il problema della data a



partire dalla quale deve essere consolidato integralmente il bilancio della società partecipata, poiché il DLgs. 127/91 non precisa quale essa debba essere. In tal senso, la nuova versione dell'OIC 17 ribadisce il concetto relativo al consolidamento della partecipazione a partire dalla data di acquisizione del controllo, indipendentemente da quale essa sia.

art. 33 co. 1 DLgs. 9.4.1991 n. 127; Documento OIC n. 17/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2015 - "Più adempimenti per "consolidare" partecipazioni acquistate in corso d'anno" - Bava - Devalle - Rizzato; Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2015 - "Valutazioni ad hoc per le controllate escluse dal consolidamento integrale" - Bava - Devalle - Rizzato

### **OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto - Prima redazione del bilancio consolidato - Disciplina applicabile**

Nel nuovo OIC 17 è previsto, come regola generale, che, nel caso in cui vengano meno le cause di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, il consolidamento debba avvenire a partire dalla data nella quale esse vengono meno.

Documento OIC n. 17/2014; Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2015 - "Può essere "retroattivo" il primo bilancio consolidato di un gruppo preesistente" - Bava - Devalle - Rizzato; Il Quotidiano del Commercialista del 13.8.2014 - "Stop al "metodo patrimoniale" per la valutazione delle partecipazioni" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 1.7.2014 - "Possibile l'esclusione dal consolidato della controllata irrilevante" - De Rosa; Scheda n. 1087.01 in Agg. 6/2014 - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2013 - "Il cattivo affare va imputato tra gli oneri straordinari" - De Rosa

### **OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto - Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto**

Nel nuovo OIC 17 è stata eliminata l'opzione, a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2014, presente nella versione precedente del principio contabile 21, che consentiva di utilizzare il metodo patrimoniale per l'imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto.

art. 2426 c.c. ; Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2015 - "Metodo patrimoniale non più consentito dai bilanci 2014" - Bava - Devalle - Rizzato; Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2015 - "Più adempimenti per "consolidare" partecipazioni acquistate in corso d'anno" - Bava - Devalle - Rizzato; Il Quotidiano del Commercialista del 5.5.2015 - "Valutazioni ad hoc per le controllate escluse dal consolidamento integrale" - Bava - Devalle - Rizzato; Il Quotidiano del Commercialista del 13.8.2014 - "Stop al "metodo patrimoniale" per la valutazione delle partecipazioni" - De Rosa

## ***Revisione legale***

### **Revisione legale dei conti relativi all'esercizio 2015 - Principi di revisione applicabili (determina Ragioneria Generale dello Stato 23.12.2014 prot. 100736)**

Ai fini dello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti di cui agli artt. 9 ss. del DLgs. 39/2010 sui bilanci relativi a periodi amministrativi che iniziano dall'1.1.2015 o successivamente, devono essere applicati i principi di revisione c.d. ISA Italia, elaborati nell'ambito del tavolo tecnico costituito da CNDCEC, Assirevi, INRL e CONSOB e rilasciati lo scorso gennaio. I nuovi principi, che sostituiscono quelli emanati ai sensi dell'art. 162 co. 2



lett. a) del DLgs. 58/98 (TUF), costituiscono, per la maggior parte, la rielaborazione dei principi di revisione internazionali ISA (versione clarified), tradotti in lingua italiana nel 2010 dal CNDCEC con la collaborazione di CONSOB e Assirevi. Rispetto al testo internazionale, gli ISA Italia risultano adattati mediante ulteriori precisazioni oppure, in alcuni casi, operando stralci al testo internazionale per le parti non ritenute necessarie nell'ordinamento italiano.

art. 11 DLgs. 27.1.2010 n. 39; Determinazione Ragioneria Generale dello Stato 23.12.2014 n. 100736; Il Sole - 24 Ore del 6.5.2015, p. 41 - "I principi di revisione si ispirano al «modello» Isa" - Cavalluzzo - Montinari; Quaderno n. 121/2015, p. 353-376 - 'Le novità del bilancio 2014' - Stefano De Rosa

### **Srl - Obbligo di revisione legale - Criticità (nota CNDCEC 30.4.2015)**

In una nota stampa del 30.4.2015, il CNDCEC reputa non condivisibili le proposte di modifica dell'art. 2477 c.c. formulate da Assonime nel documento, pubblicato il 29 aprile scorso, recante le osservazioni inviate dall'associazione al MEF in merito alla consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU. Nel citato documento Assonime propone di riconsiderare l'assetto dei controlli nelle srl e di limitare l'obbligo di revisione legale nelle srl a solo due dei tre casi attualmente previsti dall'art. 2477 c.c. ovvero quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nella fattispecie in cui per due esercizi consecutivi abbia superato i limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis, ritenendo opportuno eliminare la casistica relativa alle srl che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

art. 2 Direttiva (UE) 16.4.2014 n. 56; art. 2359 c.c. ; art. 2435 bis c.c. ; art. 2462 c.c. ; art. 2477 c.c. ; Direttiva (UE) 26.6.2013 n. 34; Nota CNDCEC 30.4.2015; Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2015 - "Per il CNDCEC da non modificare le soglie per l'obbligo di revisione nelle srl" - Redazione; Il Sole - 24 Ore del 1.5.2015, p. 40 - "Srl, commercialisti a difesa della revisione" - E.B. ; Il Quotidiano del Commercialista del 30.4.2015 - "Da Assonime le osservazioni relative alla Direttiva sui bilanci" - De Rosa

### ***Revisione dei conti negli enti locali***

#### **Bilanci preventivi 2015 - Termine di approvazione - Proroga al 30.7.2015**

Nella Conferenza Stato Città Autonomie locali che si è tenuta il 7.5.2015 è stato deciso di differire al 30.7.2015 il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2015 degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL (DLgs. 18.8.2000 n. 267). Conseguentemente, il termine del 30.7.2015 coincide anche con quello entro cui i Comuni devono approvare le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti, ai fini dell'IMU e della TASI per l'anno 2015, oltre alle addizionali IRPEF.

art. 151 TUEL; Il Sole - 24 Ore del 8.5.2015, "Bilanci locali al 30 luglio Niente rinvii sui consuntivi" - Trovati